

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE – LE ATTIVITA' DEL CSE

PREMESSA

Il D.lgs. 81/08 prescrive in carico al Committente, al Coordinatore della Sicurezza, al Datore di Lavoro ed in generale a qualsiasi soggetto che a vario titolo entra in cantiere, l'obbligo di predisporre, tenere e consegnare, in base all'occasione, una serie di documenti necessari al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La semplificazione e l'ottimizzazione dovranno essere i cardini sul quale improntare l'attività da svolgere, senza dimenticare quelli che sono gli obblighi di legge.

L'obiettivo è quello di predisporre le basi per un fascicolo del cantiere, costituito dalla documentazione prevista e prescritta dalla normativa vigente, al fine di rispondere in modo univoco indipendentemente dall'area geografica e dalla tipologia di origine dell'appalto.

Con il presente documento si vuole approfondire la documentazione che a vario titolo il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve reperire per la gestione del cantiere nello svolgimento della sua attività professionale; questo documento vuole integrarsi e costituire un approfondimento alla Linea Guida già prodotta da questo Consiglio nel 2015, anche in considerazione delle modifiche normative intercorse.

Lo spirito con il quale è stato predisposto il documento è quello di dare risposte ai professionisti che si apprestano a svolgere il ruolo di Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, preoccupandosi di definire la documentazione, gli obblighi e i relativi adempimenti previsti nella gestione nella sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e con l'intento di promuovere la cultura della sicurezza.

La documentazione di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha una funzione fondamentale per il buon andamento dell'organizzazione del lavoro, una corretta gestione di documenti permette di essere adeguatamente in linea con gli adempimenti del CSE e dell'impresa, è pertanto fondamentale che i documenti tenuti in cantiere siano in ordine, consultabili e integrabili in caso di necessità.

Si precisa che l'articolo 53 D.lgs. 81/08 definisce modi e criteri sulla tenuta dei documenti del cantiere, inoltre è altresì chiaro che tale lavoro non vuole essere considerato un elenco esaustivo ed esauriente della documentazione da tenere in cantiere, ma un importante ed utile riferimento.

Fasi Preliminari all'inizio dei lavori

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Acquisizione documenti di progetto

Verifica della necessità di eventuali aggiornamenti in funzione della potenziale variazione di aspetti importanti ai fini della redazione del PSC sopravvenuti dalla data di emissione della documentazione all'inizio dei lavori (compresi diagramma di Gantt e layout di cantiere).

Accettazione da parte dell'impresa del PSC e del Fascicolo dell'Opera per le eventuali integrazioni successive.

DOCUMENTAZIONE IMPRESE e AUTONOMI

Verifica del POS dell'impresa

L'impresa affidataria dei lavori invia il POS conforme ai contenuti minimi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 al CSE il quale verifica con esito positivo o negativo ed ammette o meno l'ingresso in cantiere dell'impresa per quanto di competenza. In caso di parziale adeguatezza del POS il CSE deve stabilire se le mancanze pregiudicano l'ingresso in cantiere o possono essere sanate in un congruo periodo di tempo.

L'impresa affidataria dei lavori, riceve i POS delle imprese esecutrici, e ne verifica la congruenza al proprio ed ai contenuti minimi dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08; eseguita tale verifica trasmette tutti i POS al CSE il quale, a sua volta, ne verifica la conformità emettendo un esito positivo o negativo, concedendo la possibilità di entrare o meno in cantiere.

L'impresa, attraverso suo Datore di Lavoro, all'interno del proprio POS deve espressamente indicare il nominativo del soggetto che svolgerà la funzione di preposto di cantiere in attuazione della L. 215/21 (art. 26 c. 8bis D.Lgs. 81/08).

Al Committente, il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice, oltre a quanto sopra, deve comunicare le nomine di Preposto, Addetto antincendio e Primo Soccorso per il cantiere in oggetto.

Ove ricorrente, l'impresa allega al POS il Piano Rimozione Amianto, il Piano delle Demolizioni e il Piano di Montaggio Prefabbricati o qualunque altro piano di dettaglio che si dovesse rendere necessario.

Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari

Qualora il lavoratore autonomo sia in subaffido/subappalto di impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovrà essere inclusa nel POS dell'impresa, negli altri casi dovrà essere coordinata l'interferenza in cantiere dal CSE mediante aggiornamenti al PSC e verbali di coordinamento.

Le imprese familiari redigono proprio POS.

Ove ricorrente devono trasmettere la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria.

VERIFICA DEL PIMUS

Il Pi.M.U.S., **Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi**, deve essere redatto ogni qualvolta è previsto l'utilizzo di ponteggi di tipo fisso, e redatto in conformità dell'allegato XXII del D.Lgs. 81/08, essere trasmesso prima dell'inizio dei lavori ed aggiornato quando intervengono delle variazioni in corso d'opera; il documento deve essere conservato in cantiere per tutta la durata delle operazioni.

Il PIMUS deve contenere il Progetto, esclusivamente, nei casi previsti. Nei casi dove non è previsto il progetto dovrà comunque sempre essere prodotto un disegno esecutivo.

IMPIANTI

Elettrici

Il CSE, nel caso di utilizzo di un impianto elettrico esistente deve acquisire la dichiarazione di conformità; è comunque buona regola, ove possibile, eseguire lavorazioni previa messa in atto della procedura LOTO.

Nel caso di impianto elettrico di cantiere di nuova realizzazione: l'impianto di messa a terra e/o l'impianto contro le scariche atmosferiche devono essere corredati da dichiarazione di conformità.

In tutti i casi, il CSE acquisisce la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati obbligatori, nonché la documentazione comprovante la trasmissione ad INAIL e ASL/ARPA territorialmente competenti.

In ottemperanza al DPR 462/01, acquisisce la verifica periodica degli impianti con frequenza di 2 anni.

È generalmente vietato eseguire lavori sotto tensione tranne nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza (<25V c.a.), secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (CEI 11-27) o quando i lavori sono eseguiti da PERSONA ESPERTA (PES) o AVVERTITA (PAV) che abbia ottenuto L'IDONEITÀ e l'autorizzazione dal Datore di Lavoro. Prima di dare inizio, comunque, ad un lavoro sotto tensione in BT è necessario eseguire una accurata analisi dei rischi per valutarne la fattibilità e le procedure da adottare.

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che, per circostanze particolari, si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

La Valutazione del Rischio da inserire nel POS (anche in allegato) deve tener conto delle misure specifiche da adottare, nonché gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro anche in termini di informazione/formazione/addestramento, sorveglianza sanitaria e disposizioni in caso di incidente ed emergenza.

Il CSE acquisisce la qualifica di PES e PAV ed eventuale idoneità ai lavori elettrici in tensione (PEI) del personale addetto.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Nel caso in cui in cantiere si preveda il rischio di superamento dei limiti acustici di norma, il CSE acquisisce deroga rilasciata dall'ente competente sulla base della "documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale".

Le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione devono essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione al corpo recettore e/o alla fognatura.

Le tipologie di acque di scarico che si possono generare nei cantieri e nei relativi impianti a servizio, sono, essenzialmente, le seguenti:

- reflue civili/domestiche;

- di venuta o di aggotamento;
- meteoriche;
- altra tipologia puramente legata alle lavorazioni di cantiere.

MACCHINE E ATTREZZATURE

Opere provvisoriale

Se le lavorazioni richiedono l'utilizzo di ponti su ruote a torre (trabattelli) dovrà essere presente in cantiere il libretto di uso e manutenzione.

L'utilizzo di qualsivoglia opera provvisoriale dovrà essere accompagnato da dichiarazione di conformità rilasciata in attuazione delle eventuali norme tecniche di riferimento.

Conformità delle Macchine ed Attrezzature

- dichiarazione di conformità "CE";
- libretto d'uso e manutenzione contenente il Registro di Controllo;
- richiesta di prima verifica e delle verifiche periodiche eseguite da INAIL/ISPESL/ASL o soggetti privati autorizzati per le attrezzature di cui all'allegato VII D.Lgs. 81/08;
- dichiarazione di corretta installazione/montaggio;
- dichiarazione di idoneità del piano di posa dell'attrezzatura (se ricorrente);
- eventuali tarature ove necessarie.

SOSTANZE PERICOLOSE

Agenti Chimici

Si intendono gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

L'impresa trasmette le schede di sicurezza delle sostanze che intende utilizzare nel cantiere, che costituiscono allegato obbligatorio del POS.

Il Datore di Lavoro redige il documento di valutazione del rischio chimico da inserire nel POS (anche in allegato), quantificando l'entità del rischio per ciascuno degli agenti impiegati, tenendo conto dei quantitativi, della durata dell'esposizione e delle modalità di utilizzo, e ove determinati, dei valori limite di esposizione professionale. La valutazione del Rischio deve prendere atto dell'impiego contemporaneo di più agenti chimici (esposizione multipla), dell'esposizione diretta e di quella indiretta. Il Datore di Lavoro individua le misure di

prevenzione (art 224) e quelle di protezione (art 225), nonché tutto quanto attiene a propri obblighi in termini di informazione/formazione/addestramento, sorveglianza sanitaria e disposizioni in caso di incidente ed emergenza.

Con specifico riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le condizioni (restrizioni) per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso. Si tratta di agenti presenti in prodotti quali schiume poliuretatiche, colle, vernici, etc. Qualora la concentrazione dei diisocianati nel prodotto di impiego, superi lo 0,1% in peso, a far data dal 24/08/2023, vige l'obbligo, per preposti e utilizzatori (sia dipendenti che lavoratori autonomi) di formazione specifica (corso di livello intermedio o avanzato in base alla tipologia delle lavorazioni), con superamento di esame finale e aggiornamento periodico quinquennale.

Agenti Cancerogeni e Mutageni

Un Agente Cancerogeno è una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/08 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.

Un Agente Mutageno è una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/08.

L'impresa deve evitare o ridurre l'utilizzo di tali sostanze sul luogo di lavoro con altre non pericolose; nel caso non sia possibile dovrà provvedere affinché la produzione o l'utilizzazione avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile garantendo che l'esposizione sia sempre non superiore al valore limite stabilito nell'ALLEGATO XLIII del D.Lgs. 81/08.

Vista la Valutazione del Rischio da inserire nel POS (anche in allegato) il CSE verifica che si sia tenuto conto anche dei modi di esposizione, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agente prodotto ovvero utilizzato, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, il datore di lavoro individua circostanziate misure di prevenzione e protezione, nonché gli obblighi previsti a suo carico in termine di informazione/formazione/addestramento e sorveglianza sanitaria.

Amianto

Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: l'actinolite d'amianto, la grunerite d'amianto (amosite), l'antofillite d'amianto, il crisotilo, la crocidolite, la tremolite d'amianto.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, anche se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione il datore di lavoro

adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

Nella Valutazione del Rischio da inserire nel POS (anche in allegato) si deve stabilire la natura e il grado dell'esposizione, il datore di lavoro individua le misure di prevenzione e protezione, igieniche, nonché gli obblighi previsti a suo carico in termine di informazione/formazione/addestramento e sorveglianza sanitaria.

Il CSE deve acquisire la notifica trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente, o il piano di lavoro contenente tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per legge o ritenute necessarie dal Datore di lavoro per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E AGENTI FISICI

Agenti Biologici

L'agente biologico è qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; gli agenti biologici si classificano secondo 4 gruppi a seconda del rischio di infezione (da 1 a 4 crescente in base alla pericolosità).

Nella Valutazione del Rischio da inserire nel POS (anche in allegato) il CSE verifica che si sia tenuto conto delle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, il datore di lavoro individua le misure di prevenzione e protezione, igieniche, nonché gli obblighi previsti a suo carico in termini di informazione/formazione/addestramento e sorveglianza sanitaria.

Agenti Fisici

Per agente fisico si intende il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il CSE acquisisce la valutazione dei rischi, da inserire nel POS (anche in allegato) derivanti da esposizioni ad agenti fisici, nella quale il datore di lavoro precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata; il datore di lavoro individua le eventuali misure di prevenzione e protezione che si rendano necessarie, nonché gli obblighi previsti a suo carico in termine di informazione/formazione/addestramento e sorveglianza sanitaria.

Nel caso di presenza di rischio rumore il CSE verifica che nel POS sia presente l'esito del rapporto di valutazione.

SPAZI CONFINATI

Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti

biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l'esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale.

I luoghi di lavoro interessati sono quelli richiamati dagli artt. 63, 66 (punto 3 dell'Allegato IV) e dall'art. 121 (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli, nonché ambienti sospetti di inquinamento.

Nelle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

In aggiunta si specifica che durante tutte le fasi del lavoro in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento, il datore di lavoro adotta una procedura che elimini o riduca al minimo i rischi e qualora ricada nell'applicazione dell'art. 26 c.1 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere condivisa con il datore di lavoro committente. Tale procedura, redatta in forma scritta, dovrà considerare anche l'attività di emergenza, coordinata con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco.

Qualora ricorra, il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento (di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) del D.P.R. 177/11), che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, nonché per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Disciplinate dalle Direttive ATEX 95 e 137 oltre che dal D.Lgs. 81/08 che definisce all'art. 288 "Atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta".

Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294 del D.Lgs. 81/08, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Il CSE in Titolo IV verifica la redazione del “documento sulla protezione contro le esplosioni”, che deve predisporre il datore di lavoro, ed è parte integrante del DVR e del POS.

Consegna dei Lavori

Il CSE inizia il cantiere con il Verbale di Coordinamento Iniziale dove si ribadiscono le prescrizioni generali di sicurezza e si controlla la presenza dei documenti in cantiere.

Qualora nel PSC sia previsto lo svolgimento delle attività di Bonifica sistematica terrestre (BST) per la probabile presenza di ordigni bellici inesplosi, il CSE provvede a reperire “l’Attestato di Bonifica Bellica” e la relativa “Validazione” del servizio BST, debitamente vistati dall’Amministrazione della Difesa, che insieme attestano la conclusione delle attività di BST e la conformità o meno dell’esecuzione del servizio di BST al parere vincolante positivo emanato dall’Organo Esecutivo Periferico.

Qualora invece sia previsto lo svolgimento delle attività di Bonifica sistematica subacquea (BSS) per la probabile presenza di ordigni bellici inesplosi, il CSE provvede a reperire “l’Attestato di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea” e il relativo “Parere di Validazione dell’Amministrazione della Difesa” del servizio BSS, debitamente vistati dall’Amministrazione della Difesa, che insieme attestano la conclusione delle attività di BSS e la conformità o meno dell’esecuzione del servizio di BSS al parere vincolante positivo emanato dall’Organo Esecutivo Periferico.

Esecuzione dei Lavori

DOCUMENTI, IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SOSTANZE

Periodicamente e durante le fasi più complesse delle lavorazioni, il CSE effettua sopralluoghi in cantiere redigendo apposito verbale che verrà firmato dai preposti o da un delegato del DL delle imprese presenti e lasciandone una copia a disposizione degli Enti di controllo. Le eventuali prescrizioni impartite dal CSE dovranno essere da Lui verificate a valle del sopralluogo.

Il CSE dovrà convocare apposita riunione al momento dell’ingresso di nuove imprese esecutrici in cantiere ed in prossimità delle attività a maggiore rischio di interferenza.

Inoltre, il CSE verificherà che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dalla/e impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.

Il CSE durante i lavori aggiorna il PSC e il Fascicolo dell’opera qualora subentrassero nuove attività o situazioni non prevedibili in fase di progettazione e integra il paragrafo dell’anagrafica inserendo le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti. Tale aggiornamento riguarderà anche le tavole esplicative di cantiere (ad es. la planimetria di cantierizzazione che contiene la logistica di cantiere e la tavola degli scavi) che dovranno essere congruenti con il *progress* dei lavori. Qualora il CSE non era stato

nominato in fase progettuale, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il Fascicolo dell'opera.

Il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Il CSE propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto se rileva le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e 97, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), e alle prescrizioni del PSC (Art. 100) D.Lgs. 81/08. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla ITL territorialmente competenti.

Inoltre il CSE può sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Se infatti in occasione del sopralluogo in cantiere si riscontrano le condizioni di 'pericolo grave ed imminente', si devono sospendere immediatamente le lavorazioni interessate. La sospensione dei lavori deve essere trasmessa / intimata al datore di lavoro dell'impresa affidataria e per conoscenza al Committente.

Si consiglia di inviare il verbale di sopralluogo anche al Committente o Responsabile dei Lavori, se nominato.

Il CSE approva i Costi della Sicurezza contabilizzati dal Direttore dei Lavori per ogni singolo Stato di Avanzamento.

BONIFICA ORDIGNI BELLCI INESPLOSI

Nel caso di rinvenimento di Ordigni Bellici Terrestri e/o Subacquei Inesplosi durante i lavori, si dovrà procedere come di seguito:

- qualora rinvenuto durante le attività di ricerca sospendere immediatamente tali attività;
- effettuare tempestiva comunicazione a mezzo PEC (preceduta da comunicazione verbale/telefonica) all'Organo Esecutivo Periferico ed agli Organi di Pubblica Sicurezza locali;
- mettere in condizioni di sicurezza, mediante idonea segnaletica di pericolo, l'area oggetto del rinvenimento dell'ordigno bellico
- acquisire l'Attestato di Bonifica Bellica parziale e/o totale in base alle condizioni di sicurezza che si verificano.

In tutti i casi, le attività di BST potranno essere riprese solo dopo l'intervento di personale specializzato dell'Amministrazione della Difesa preposto alla successiva neutralizzazione dell'ordigno, il cui onere di vigilanza, nelle more del citato intervento,

risale comunque alle Forze di Polizia (pena il configurarsi del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente); analogamente le attività di BSS potranno essere riprese successivamente all'intervento degli assetti specializzate delle Forze Armate preposte alla neutralizzazione degli ordigni esplosivi e nelle more dell'intervento, l'Ufficio Territoriale di Governo dispone in merito alla vigilanza.

IMPIANTI

Il CSE verifica che gli impianti di cantiere installati siano corredati da apposita dichiarazione di corretta posa e messa a terra.

MACCHINE E ATTREZZATURE

Il CSE verifica che le macchine e le attrezzature presenti in cantiere siano corrispondenti a quanto riportato nel POS dalle Imprese nella Fase preliminare ed eventualmente prima del loro utilizzo richiede le relative certificazioni e verifiche (PLE, Funi...).

SOSTANZE PERICOLOSE

Nel caso in cui si riscontrasse una presenza non prevista, il CSE, nel caso in cui ricorra la necessità, provvede a sospendere la/e lavorazione/i e richiede l'aggiornamento del POS come già descritto nel Capitolo precedente.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E AGENTI FISICI

Nel caso in cui si riscontrasse una presenza non prevista, il CSE, nel caso in cui ricorra la necessità, provvede a sospendere la/e lavorazione/i e richiede l'aggiornamento del POS come già descritto nel Capitolo precedente.

SPAZI CONFINATI

Il CSE dovrà verificare l'effettiva applicazione della procedura durante l'esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso in cui si verificasse una lavorazione in spazi confinati, non prevista in progetto, il CSE, nel caso in cui ricorra la necessità, provvede a sospendere la/e lavorazione/i e richiede l'aggiornamento del POS come già descritto nel Capitolo precedente.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il documento deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Nel caso in cui si verificasse una lavorazione in atmosfere esplosive, non prevista in progetto, il CSE, nel caso in cui ricorra la necessità, provvede a sospendere la/e lavorazione/i e richiede l'aggiornamento del POS come già descritto nel Capitolo precedente.

Ultimazione dei Lavori

Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con il Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell'incarico.

Il CSE trasmette al Committente o Responsabile dei Lavori il Fascicolo dell'Opera aggiornato.

Il CSE approva i Costi della Sicurezza contabilizzati dal Direttore dei Lavori per saldo finale.